

mantenuti temporaneamente questi maggiori assegni, i quali potrebbero avere una reale ragione d'esistere, quantunque io ammetta che per avventura vi possano essere casi dove questo fondamento manchi.

Spero che queste dichiarazioni basteranno per l'onorevole Lazzaro. Questa non è che una disposizione transitoria. Se egli ha una redazione che esprima con maggior chiarezza l'idea che si vuole esprimere, la proponga, e la Commissione deciderà in proposito. Frattanto essa mantiene il suo paragrafo.

LAZZARO. Le parole dell'onorevole relatore mi spingono ad una proposizione radicale riguardo a questo paragrafo, e ne propongo la soppressione.

CAPONE. Chiedo di parlare.

LAZZARO. Non ammetto che altra disposizione, fondata sull'equità, possa esservi all'infuori di quella che arrechi un pronto rimedio all'ingiustizia che vizia tutto l'andamento amministrativo relativamente al personale degli impiegati. La Camera mi permetterà di dare su questo punto alcuni schiarimenti.

Per gli impiegati delle nuove provincie si è tenuto la massima seguente. Si sono adottati per base de' gradi gli stipendi delle antiche provincie, e siccome in esse gli stipendi sono minori che nelle nuove, ne avvenne che gli impiegati delle nuove provincie furono degradati, ed alcuni non solamente sono stati degradati, ragione per cui si sono creduti umiliati, ma hanno perduto ancora qualche cosa nello stipendio, perchè non sempre si sono trovati soldi uguali nelle provincie nuove e nelle antiche; dimodochè è avvenuto che quando questi stipendi non si fossero trovati uguali, tuttochè l'impiegato avanzasse d'un grado da quello che occupava, ciò nonostante l'impiegato ha perduto financo negli averi, se non materialmente, almeno ha perduto riguardo al diritto che aveva acquistato sulla liquidazione della pensione.

Quindi io credo che questo sia un modo di procedere che abbia contribuito moltissimo a produrre il serio malcontento che, è inutile dissimularlo, esiste nelle provincie meridionali.

Quanto al mantenimento della maggior somma assegnata pel ragguaglio degli stipendi, è un atto di giustizia che, se non altro, viene in certo modo a riparare quello di più grande portata del sistema generale d'amministrazione relativamente al personale. Ma, oltre di questo ragguaglio di stipendi, non veggio come noi, anche per misura transitoria, possiamo consacrare certi abusi i quali, probabilissimamente, si nascondono sotto le vaghe parole di *vantaggi od utili qualunque*. Una delle due: o l'impiegato è ben pagato, ed allora lo stipendio basta; o l'impiegato non è ben pagato, ed allora si aumenti il suo stipendio; ma noi non possiamo ammettere che in un Governo ben regolato si possano ammettere, oltre dello stipendio, dei vantaggi, degli utili, delle gratificazioni, cose tutte pericolosissime che possono orpellarle de' favori; quindi io, neanche come misure transitorie, come diceva testè l'onorevole relatore, non posso consentire che si consacrino la possibilità di un abuso qualunque; e potendosi ciò fare con questo secondo paragrafo, io formalmente ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti. . .

CAPONE. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAPONE. L'onorevole Lazzaro, mentre ha tanto ben studiato il primo paragrafo di questo articolo, non ha poi guardato ai casi speciali ai quali il secondo paragrafo si riferisce.

Il preopinante par che creda che quel primo paragrafo,

provvedendo ad alcuni casi transitorii per rispetto ai mutamenti finora avvenuti negli organici, dai quali ora dipendono i vecchi impiegati, ogni scopo circa questo capo sia raggiunto; tuttavia la cosa corre diversamente.

In fatto, se, a cagion d'esempio, l'onorevole Lazzaro avesse riflettuto per poco qual è la nuova posizione (forse qualcuno degli esempi che addurrò non è esattissimo, nondimeno basterà a chiarire l'idea della Commissione), se avesse riflettuto, come dicevo, qual è la nuova posizione d'ora innanzi dei nostri cancellieri (*Conversazioni*), i quali fin qui facevan loro tutti gli averi, tutti i prodotti delle cancellerie, laddove in. . . . (*Diversi deputati escono dalla sala*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di non uscire, perchè si deve votare.

CAPONE. . . . avvenire riceveranno uno stipendio mensile di gran lunga inferiore ai lucri dei quali erano legalmente in possesso, forse l'onorevole Lazzaro sarebbe più benevolo pel paragrafo 2° dell'articolo in discussione.

Per fermo lo stipendio che questi potranno avere, secondo la pianta del nuovo organico giudiziario, non agguaglierà mai quello di che godevano pel passato.

Ciò non è tutto, havvi ben altro da considerare.

La legge presente deve provvedere non solo ai casi ai quali ha fatto allusione l'onorevole Lazzaro, concernenti i mutamenti che sono avvenuti, ma ancora a quelli che avverranno in conseguenza del definitivo assetto che sarà dato alle varie amministrazioni del regno. In fatto sembra che nel nuovo ordinamento finanziario le conservazioni delle ipoteche, le ricevitorie generali ed altre simili, avranno un altro indirizzo, ed è probabilissimo che si toglieranno ai titolari gli utili che costoro ritraevano dai loro impieghi.

Ora l'equità porta che anche questa gente sia considerata.

Quindi vede bene l'onorevole Lazzaro che il male di cui si doleva a proposito dei mutamenti nelle classi degli impiegati, ai quali si riferisce il paragrafo primo di quest'articolo, se si ammettesse la sua proposta, verrebbe ad essere estremo per gli altri disgraziati che di mano in mano si troveranno in simili condizioni.

Ma siccome quel che ha detto riguardo al modo col quale sono stati bistrattati certi impiegati delle provincie meridionali, lochè è verissimo, mi mostra com'egli sia caritatevole verso questi individui, spero perciò che una pari carità lo farà persuaso della necessità di mantenere il secondo paragrafo ancora del presente articolo.

LAZZARO. In vista di queste osservazioni, sotto l'aspetto dell'umanità riguardo a questi infelici, che si troverebbero, in caso diverso, in trista condizione, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Rimane dunque votato l'articolo 18 nel senso in cui fu proposto dalla Commissione, quando nessuno più domandi di parlare.

(È approvato.)

Avverto la Camera che il deputato Gallenga ha già trasmesso alla Presidenza il suo disegno di legge, che verrà mandato agli uffizi, onde veggano se sia il caso di autorizzarne la lettura.

« Art. 19. Sono conservate le maggiori provvisori non eccedenti le lire 500 assegnate ai membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio in quelle provincie nelle quali non fossero per anco applicati gli stipendi fissati dalla legge 13 novembre 1859 sul pubblico insegnamento. »

(La Camera approva.)

« Art. 20. Chunque, all'epoca della pubblicazione della presente legge, riunisse in sè due o più degl'impieghi o delle